

GARANZIA GIOVANI – TIROCINI

Il **TIROCINIO** consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, che non si configura in alcun modo come un rapporto di lavoro subordinato.

È una misura formativa che permette ai tirocinanti di vivere un'esperienza temporanea all'interno di un contesto organizzativo al fine di orientarsi circa le proprie scelte professionali, formarsi direttamente sul "campo" arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e sperimentandosi in una professione.

Il tirocinio viene attivato sulla base di un'apposita **Convenzione** stipulata tra il **oggetto promotore** (servizi per l'impiego, università, scuole, servizi di formazione professionale e/o orientamento, soggetti accreditati dalla Regione ai Servizi per il lavoro, ...) ed il **oggetto ospitante** (impresa, fondazione, associazione, studio professionale). Alla Convenzione deve essere altresì allegato un **Progetto formativo** individuale sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, nel quale sono stabiliti attività, obiettivi, mansioni, diritti e doveri delle parti.

La durata del tirocinio va da un minimo di **tre mesi** ad un massimo di **sei mesi**, elevabile a 12 in caso di disabili, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, o svantaggiati (ex tossicodipendenti, sieropositivi, ex detenuti, ecc).

REQUISITI SOGGETTO OSPITANTE

- ✓ soggetti di diritto privato (impresa, fondazione, associazione, studio professionale)
- ✓ essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili, non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il tirocinio, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

NUMERO TIROCINI ATTIVABILI:

DA 0 A 5 DIPENDENTI A TEMPO **INDETERMINATO**: n. 1 TIROCINIO

DA 6 A 20 DIPENDENTI A TEMPO **INDETERMINATO**: n. 2 TIROCINI

PIU' DI 20 DIPENDENTI A TEMPO **INDETERMINATO**: TIROCINI pari al 10% del numero di dipendenti

Se il soggetto ospitante è un'impresa stagionale, nel calcolo dei dipendenti a tempo indeterminato si includono anche quelli a tempo determinato con durata superiore a quella del tirocinio.

OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE:

- ✓ Aprire posizione **INAIL** relativa al tirocinante e versare i relativi contributi;
- ✓ Stipulare una polizza **RCT** (nominativa o dedicata ai tirocinanti aziendali) e attestare il versamento del premio;
- ✓ Erogare una indennità mensile pari a **150,00 euro** attraverso bonifico bancario e documentare l'accredito sul conto del tirocinante;
- ✓ Individuare un tutor aziendale che garantisca i rapporti con il tutor dell'ente promotore per la segnalazione di ogni eventuale problematica operativa;
- ✓ Fornire bimestralmente la documentazione dei pagamenti effettuati e copia dei registri ai fini della rendicontazione;
- ✓ Conservare la documentazione di tirocinio fino al termine delle attività quando dovrà essere riconsegnata al soggetto promotore.

L'INPS erogherà 300,00 euro per ogni mese di tirocinio come indennità in aggiunta a quanto erogato dall'azienda (**150,00 euro**). Le indennità INPS saranno erogate solo in presenza dei pagamenti effettuati dall'impresa e dei registri attestanti la regolare attività.

Il tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. Il numero **minimo** complessivo di ore è **360, non superiore alle 30 ore settimanali in fascia diurna**. L'organizzazione oraria (ore massime giornaliere, eventuale pausa, fasce orarie diurne) deve rispettare il CCNL di riferimento.

ENTE SANTA CECILIA ONLUS, in qualità di Ente promotore del tirocinio, predisporrà la Convenzione ed il Patto Formativo e affiancherà l'impresa negli adempimenti necessari all'attivazione.

REQUISITI TIROCINANTI:

Giovani di età compresa tra i **16 ai 29 anni che risultino prosciolti dall'obbligo di istruzione**, che non sono iscritti a scuola né all'università, non lavorano e non sono iscritti a corsi di formazione, inclusi i periodi di tirocinio extra-curriculare.

Il tirocinante **NON** può:

- aver prestato attività lavorativa, anche in forma somministrata, in favore dell'azienda ospitante nei 24 mesi antecedenti la sua registrazione al programma GARANZIA GIOVANI
- rivestire cariche societarie all'interno dell'impresa ospitante
- rivestire incarichi negli organismi che compongono l'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) **Misuregiovani2021**, autorizzata dalla regione Puglia all'erogazione dei servizi e delle misure previste dal Piano Garanzia Giovani
- essere legato da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo con il titolare, l'Amministratore Unico o uno degli amministratori, o con il tutor (né dell'azienda ospitante né del soggetto promotore).

In particolare:

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge
2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3	bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)		

*Il Programma Garanzia Giovani Puglia, salvo eventuali proroghe, **termina il 30 giugno 2023.***

I tirocini potranno pertanto essere attivati al massimo entro il 30 Marzo 2023.

Per informazioni: ENTE SANTA CECILIA ONLUS

Via Spagna, snc 73042 – Casarano (LE)

tel. 0833.512645 – 327.0906084 – mail lavoro@entesantacecilia.it – www.entesantacecilia.it